



Cessioni Agroalimentari: obbligo del contratto scritto

Dal 24.10.2012 entra in vigore la disposizione di cui all'art.62 del D.L. n.1/2012, conv.in L. n.27/2012, la quale ha ad oggetto le cessioni di prodotti agricoli e alimentari.

Per tali cessioni é stata prevista l'obbligatorietà del contratto scritto con l'indicazione, a pena di nullità, della durata, delle quantità e caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento.

La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione da € 516,00 a € 3.000,00.

L'obbligatorietà della forma scritta del contratto di cessione non riguarda:

- cessioni a consumatori finali;
- conferimenti a strutture cooperative o organizzazioni di produttori;
- in caso di regolazione immediata del pagamento;
- cessioni fuori dal territorio nazionale.

Il contratto può essere sostituito da:

- accordi/contratti quadro;
- accordi interprofessionali ex art.12, comma 1/bis, D.Lgs n.173/1998;
- qualsiasi comunicazione scritta trasmessa anche via posta elettronica o telefax, anche priva di sottoscrizione, purché idonea a dimostrare la volontà delle parti;
- con l'indicazione degli elementi essenziali (durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento) all'interno di un qualsiasi altro documento amministrativo/fiscale/contabile (ordini d'acquisto, docum.trasporto, docum.consegna, fattura); in tal caso occorre indicare, a pena di nullità, che l'annotazione "Assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma 1, del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/03/2012 n.27".

Una particolare attenzione deve essere posta ai termini di pagamento delle cessioni i quali non potranno superare:

- 30 giorni per i prodotti deteriorabili;
- 60 giorni per gli altri prodotti.

I termini di cui sopra, che non sono derogabili, decorrono dalla fine del mese di ricevimento della relativa fattura.

In caso di cessione di prodotti soggetti a termini diversi di pagamento (cessione di prodotti deteriorabili contestualmente a prodotti non deteriorabili) devono essere emesse distinte fatture.

Eventuali ritardi nei pagamenti, imputabili al debitore, sono assoggettati a interessi legali di mora.

Inoltre, il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento, e sempre che il fatto non costituisca reato, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 500.000,00; dal tenore della disposizione sembrerebbe che tale sanzione debba essere applicata d'ufficio.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha predisposto un decreto che ad oggi non risulta ancora pubblicato, anche se diffuso informalmente, dal quale sono state tratte molte delle considerazioni sopra riportate. Le indicazioni fornite dalla norma e dal decreto ministeriale non chiariscono in termini assoluti tutti gli aspetti e le fattispecie rientranti nell'ambito applicativo.



Pur essendo in prossimità dell'entrata in vigore della disposizione, non si dispone di altre norme ed indicazioni ufficiali atte a chiarire i molti dubbi esistenti.

L'auspicio di un rinvio é stato negato da ambienti ministeriali i quali hanno, informalmente, dichiarato che rimane confermata per il 24.10.2012 l'entrata in vigore.

Scanzano J.co, li 22.10.2012